
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per la non ragionevole durata del processo: sono risarcibili solo i danni per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo e pregiudizio sofferto

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2015, n. 904

...omissis...

1. Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata.
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 2056 e 1223 cod. civ., nonché dell'art. 6, par. 1, e art. 41 CEDU, ed omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per effetto della durata irragionevole del giudizio presupposto, osservandosi che la Corte di merito, pur dando sostanzialmente atto che nel 2006 la società U.C.V. risultava titolare di un residuo attivo attribuito al socio unico della stessa in sede di liquidazione, successivamente non più recuperabile dalla società ricorrente a fronte della incapacità del socio assegnatario, pretende di sostenere che sarebbe stato onere della stessa ricorrente dimostrare lo stato finanziario della società debitrice non nel 2006 ma nel periodo tra la fine dell'anno 2000 e la metà del 2004, e cioè nel periodo in cui si sarebbe dovuto concludere il processo presupposto.

3. La censura è infondata.

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (v., tra le altre, Cass., sent. n. 18239 del 2013).

Nella specie, la Corte di merito ha escluso, in base al principio della causalità adeguata, la esistenza del nesso eziologico tra la eccessiva durata del processo presupposto e il danno lamentato.

Al riguardo, ragionevolmente e motivatamente il giudice di merito ha attribuito rilievo alla mancata prova dello stato patrimoniale e finanziario della società debitrice nel periodo in cui si sarebbe dovuto esaurire il processo presupposto, poiché tale mancata dimostrazione non consente di ritenere che sarebbe stato possibile, in quel periodo, trovare capienza nel patrimonio della stessa.

4. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.

Poiché il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 292,50, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2014.